

Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2012, n. 17-3821

Legge 26 luglio 1975 n.386: Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni Italiani di confine; pareri per i criteri di riparto anni 2010 e 2011.

A relazione dell'Assessore Giordano:

Visto l'Accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, legge 26 luglio 1975 n. 386;

considerato che l'articolo 2 dell'accordo stabilisce che i Cantoni Ticino, Grigioni, e Vallese devono versare ogni anno a favore dei Comuni italiani di confine una parte del gettito delle imposte federali, cantonali e comunali applicato sulle remunerazioni dei frontalieri attivi nel loro territorio;

considerato altresì che i criteri sono determinati ogni biennio con Decreto Interministeriale in conformità del quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede all'attribuzione agli Enti interessati delle somme versate dalle Autorità Svizzere a titolo di compensazione finanziaria;

preso atto che con nota dell'11 gennaio 2012, pervenuta alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale il 18 gennaio 2012, prot. n. 0000760/03, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale, richiedeva all'Amministrazione Regionale l'ulteriore deliberazione di conferma dei criteri per gli anni 2010/2011 così come per gli anni precedenti;

visto il parere favorevole in ordine alla conferma della validità dei criteri suddetti, formatosi ed espresso in seguito alla formale richiesta della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale con lettere del 25 gennaio 2012, prot. N. 0001118/SB0100 e N. 0001114/SB0100 rispettivamente alla Comunità Montana delle Valli dell'Ossola ed al Comune di Verbania;

preso atto che in seguito alla richiesta della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale del 25 gennaio 2012, prot. N. 0001116/SB0100, la Comunità Montana del Verbano ha comunicato che i Comuni appartenenti a detto Organo, nell'assemblea dei Sindaci tenutasi il 6 febbraio 2012, hanno determinato all'unanimità la volontà che le compensazioni finanziarie siano assegnate direttamente a ciascun Comune ed, a tal fine, hanno proposto la nuova formulazione del primo comma, lett. a) dell'art. 5 del Decreto Ministeriale 7 ottobre 2010, (pubblicato sulla G.U. n. 7 dell'11 gennaio 2011), così come segue: “ Art. 5 – Le somme da ripartire nei singoli anni 2010 e 2011 sono attribuite: per i Comuni facenti parte della Regione Piemonte: a) ai “Comuni di confine”, in misura pari al prodotto fra la “quota pro-capite”, di cui al precedente art. 4, ed il numero dei frontalieri – i quali abbiano svolto, durante l'anno cui si riferisce la ripartizione, attività di lavoro dipendente in uno dei tre Cantoni suddetti – risultanti residenti nel corso dello stesso periodo nei medesimi “Comuni di confine”;

preso atto che il territorio della Comunità Montana del Verbano comprende i seguenti Comuni: Arizzano, Aurano, Bee, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Cavaglio Spocchia, Cossogno, Cursolo Orasso, Falmenta, Gurro, Ghiffa, Intragna, Miazzina, Oggebbio, Premeno, San Bernardino Verbano, Trarego Viggiona e Vignone;

verificato che la Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, i Comuni della Comunità Montana del Verbano ed il Comune di Verbania sono i soggetti direttamente beneficiari dell'intervento cui spetta

pronunciarsi in merito ai criteri e redigere apposito Bilancio direttamente indirizzato al Ministero e per conoscenza all'Amministrazione Regionale;

preso atto dei criteri di riparto espressi nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 ottobre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 7 dell'11 gennaio 2011;

preso atto che i criteri definiti dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 ottobre 2010 prevedono, tra l'altro, all'art. 2 che il numero dei frontalieri sia direttamente fornito, alla data del 31 agosto di ogni anno, dalle competenti Autorità Elvetiche;

visto quanto espresso dall'articolo 6 del Decreto in oggetto che prevede, in accettazione di quanto a suo tempo richiesto dall'Amministrazione regionale, che le somme facenti parte del ristorno fiscale, possano essere destinate, nel limite del 30% al finanziamento di servizi resi ed effettivamente fruiti relativi ad opere pubbliche realizzate con fondi di precedenti erogazioni;

visti i pareri espressi dalle sudette Comunità Montane e dal Comune di Verbania, si ritiene di proporre la modifica del testo del primo comma, dell'articolo 5 del D.M. 7 ottobre 2010, così come segue: "Le somme da ripartire nei singoli anni 2010 e 2011 sono attribuite, per quanto afferisce il territorio della Regione Piemonte:

- a) alla Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, in misura pari al prodotto fra la "quota pro-capite", di cui al precedente articolo 4, ed il numero dei frontalieri - i quali abbiano svolto, durante l'anno cui si riferisce la ripartizione, attività di lavoro dipendente in uno dei tre Cantoni suddetti - risultanti residenti nel corso dello stesso periodo nei "Comuni di confine" il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nella Comunità medesima;
- b) ai Comuni della Comunità Montana del Verbano, in misura analoga a quella di cui al punto precedente;"
- c) al Comune di Verbania in misura analoga a quella di cui ai punti precedenti, poiché non ricadente nel territorio delle Comunità montane."

alla Comunità Montana delle Valli dell'Ossola ed ai Comuni di confine suddetti competono le destinazioni delle risorse, secondo lo schema previsto dal Decreto di Riparto e denominato: "Prospetto riassuntivo dell'impiego dei fondi derivanti dal ristorno fiscale operato dalle Autorità svizzere a favore dei Comuni italiani di confine - ripartizione per tipologia di intervento secondo lo stato di avanzamento delle opere".

Tutto quanto sopra esaminato, la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere parere favorevole, anche per gli anni 2010/2011, sui contenuti di riparto determinati dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 ottobre 2010 (G.U. n° 7 del 11 gennaio 2011) "Criteri di ripartizione ed utilizzazione delle compensazioni finanziarie operate dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a favore dei Comuni italiani di confine, ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1975, N° 386 per gli anni 2008/2009";
- di proporre al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'adozione della seguente modifica dell'art. 5, comma 1, del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 ottobre 2010 (G.U. n° 7 del 11 gennaio 2011) "Criteri di ripartizione ed utilizzazione delle compensazioni

finanziarie operate dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a favore dei Comuni italiani di confine, ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1975, N° 386 per gli anni 2008/2009", come segue:

“Le somme da ripartire nei singoli anni 2010 e 2011 sono attribuite per quanto afferisce il territorio della Regione Piemonte:

a) alla Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, in misura pari al prodotto fra la “quota pro-capite”, di cui al precedente articolo 4, ed il numero dei frontalieri - i quali abbiano svolto, durante l'anno cui si riferisce la ripartizione, attività di lavoro dipendente in uno dei tre Cantoni suddetti - risultanti residenti nel corso dello stesso periodo nei “Comuni di confine” il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nella Comunità medesima;

b) ai Comuni della Comunità Montana del Verbano, in misura analoga a quella di cui al punto precedente;

c) al Comune di Verbania in misura analoga a quella di cui ai punti precedenti, poiché non ricadente nel territorio delle Comunità montane.”.

- di autorizzare i competenti uffici ai quali spetta il compito gestionale della legge di cui trattasi – Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale – di dare attuazione agli adempimenti dalla medesima previsti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)